



PIATTAFORMA CONTRATTUALE DIRIGENTI SCOLASTICI 2016/2018

PREMESSA

Il ruolo del Dirigente Scolastico

Udir nasce allo scopo di porre la giusta attenzione sulla categoria dei Dirigenti Scolastici, inquadrati già nella dirigenza dello Stato con il D. Lgs. 59/1997.

Udir intende battersi per dare alla categoria dei Dirigenti Scolastici una tutela piena e completa, consapevole che dietro il prestigio della qualifica dirigenziale per i capi di istituto (art. 25 D. Lgs. 165/2001, preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni) si nascondono responsabilità effettive maggiori di quelle attribuite per legge.

Le ultime riforme sul mondo della scuola hanno contribuito a rafforzare le fratture preesistenti tra Dirigenti Scolastici e personale scolastico. La Scuola è, invece, la prima agenzia educativa della nostra società che solo attraverso il dialogo e la coesione può condurre ad una comunità scolastica educante in cui la condizione lavorativa e retributiva di tutti sia appagante.

La divisione sopra esposta si è aggravata alla luce delle attese di crescita professionale dei docenti nell'ambito dell'Autonomia scolastica che si sono scontrate con il rafforzamento, peraltro solo formale, delle prerogative dirigenziali, sganciate però dal valore strategico della gestione unitaria dell'istituzione scolastica e senza un adeguato riconoscimento economico corrispondente alle nuove responsabilità.

In particolare la legge 107/2015 ha posto tutte le condizioni per turbare il buon andamento del servizio scolastico e per rendere inefficaci gli sforzi che quotidianamente compiono tutti gli operatori scolastici per rispondere alle diversificate esigenze formative dei nostri ragazzi.

L'unità di tutti i lavoratori della scuola può essere lo strumento più efficace per ricomporre interessi e diritti che, solo apparentemente, sono diversi o addirittura contrastanti. In Udir resta immutata la visione olistica della scuola, basata sull'idea che le proprietà di un sistema non possono essere spiegate esclusivamente tramite le singole componenti. È su questa visione funzionale di insieme (DS, DSGA, ATA, Docenti, Genitori e Alunni) che Udir intende fondare l'intero *sistema scuola*.

Nell'elaborazione della piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto dei Dirigenti Scolastici, Udir è partita dalla considerazione che la funzione dirigenziale si sostanzia nella gestione unitaria delle scuole attraverso un'ampia e proficua relazione con gli Organi collegiali.

L'esercizio della funzione dirigenziale deve essere, necessariamente, connotata da legittimi margini di autonomia e da conseguenti poteri esclusivi, tuttavia la stessa deve essere coerente con le scelte collegiali di tutto il personale.

La categoria dei Dirigenti Scolastici dal D. Lgs. 59/1997 è stata progressivamente illusa di potere essere assimilata ed equiparata alla dirigenza amministrativa. È il momento per i sindacati di riconoscere il



maggior lavoro svolto dai Dirigenti Scolastici e le connesse responsabilità indipendentemente dalla tipologia di qualifica.

Udir ritiene, quindi, che sia necessario ridefinire le funzioni del Dirigente Scolastico all'interno degli Organi collegiali in termini di partecipazione, presidenza ed assunzione di decisioni con corrispondenti responsabilità. L'obiettivo è quello di valorizzare la professionalità del Dirigente in un contesto di sostegno e supporto delle prerogative del personale scolastico tutto.

È, dunque, necessario procedere con urgenza ad un intervento legislativo di semplificazione normativa di molte procedure relative alla gestione del personale e dell'organizzazione scolastica.

Gli obiettivi del nuovo contratto dei Dirigenti Scolastici

- **Il reclutamento**

Una delle questioni aperte per quanto riguarda un efficace funzionamento delle scuole, è quella della drastica riduzione del personale in servizio, a seguito del pensionamento per raggiunti limiti di età. Ciò comporta per il personale in attività, un enorme ulteriore carico di lavoro per il ricorso all'istituto della reggenza delle sedi scoperte di titolare.

Il problema delle reggenze è stato più volte sollevato da Udir: ogni sede di dirigenza, infatti, già gestisce tre-cinque plessi, spesso dislocati anche in Comuni diversi; a ciò si deve aggiungere la normativa sulle reggenze che, per neanche tre mila euro annui lordi in più per Dirigente Scolastico, decreta la gestione di altri istituti a diversi chilometri di distanza, con rischi quotidiani legati alla sicurezza, alla normale gestione dell'attività didattica e dell'offerta formativa. Con l'inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, infatti, una scuola su quattro è andata in reggenza. Secondo Udir la soluzione deve essere tempestiva, semplificando *in primis* le procedure di selezione e formazione del nuovo concorso in atto; è, inoltre, necessario riaprire una procedura riservata ai ricorrenti del 2011, per evitare l'annullamento del corso riservato svoltosi nel 2015.

Con l'intento di portare avanti tale progetto, Udir ha presentato delle proposte emendative per l'ammissione dei ricorrenti 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso riservato all'Atto della Camera 1334, in discussione in questo momento presso la V Commissione Bilancio.

Infatti, **“per le assunzioni relative ai dirigenti scolastici, all'articolo 28, dopo il comma 1”**, il sindacato ha proposto di aggiungere che è *“estesa anche agli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011”*. Inoltre, *“sono ammessi, altresì, tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43”*. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si provvederebbe attraverso l'impiego di *“risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”*



Inoltre, con l'altro emendamento rivolto alla **semplificazione concorso DS 2018**, *“alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici si applicano le disposizioni normative previgenti a quanto previsto dall'articolo 1, comma 217, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 di modifica dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*: quindi, *“con Decreto del Ministro dell'istruzione sono abolite le disposizioni relative all'obbligo di frequenza del corso di formazione dirigenziale di cui al Decreto ministeriale del 3 agosto 2017, n. 138 e disposta l'assunzione diretta dei vincitori all'esito della procedura concorsuale”*.

Sulla problematica delle reggenze, Udir aveva già proposto una soluzione per l'anno scolastico in corso, chiedendo con un emendamento l'accoglimento della richiesta di permanenza in servizio per tutti i Dirigenti Scolastici che ne avrebbero fatto richiesta. Tale intervento avrebbe permesso di non disperdere un patrimonio di conoscenze prima dell'entrata in servizio dei nuovi Dirigenti Scolastici che saranno assunti con il prossimo concorso. Considerando che le reggenze scolastiche non garantiscono una funzionale organizzazione del servizio, sia in termini di qualità, sia in termini di efficienza organizzativa, la permanenza volontaria in servizio al 31 agosto 2019 dei Dirigenti Scolastici, collocati in pensione dal 1° settembre 2018, avrebbe garantito una continuità alle istituzioni scolastiche, con un successivo passaggio quasi naturale ai nuovi presidi vincitori di concorso da espletarsi il 1° settembre 2019, garantendo un significativo risparmio per le finanze pubbliche di semplice ed efficace realizzazione.

L'obiettivo di Udir è quello di ridurre drasticamente il fenomeno delle reggenze, che devono essere utilizzate essenzialmente per la copertura di posti che si rendono vacanti per motivi di mutamento di stato giuridico del Dirigente titolare (comandi, distacchi, aspettative, assenze di lunga durata).

Pertanto, bisogna rivedere i criteri per il dimensionamento della rete scolastica riportando le sedi di presidenza a quelle attivate nell'a. s. 2005/2006, ovvero prima dell'approvazione delle norme di riduzione della spesa scolastica che hanno cancellato un quarto degli organici della dirigenza scolastica. Tale processo di revisione deve partire dalla conoscenza dei bisogni del territorio e quindi dall'attenta analisi regionale con tutti gli organi competenti e interessati alla stretta collaborazione tra l'istituzione scolastica e il territorio.

In sintesi

1. Riduzione delle reggenze e ripristino di 4 mila presidenze;
2. Stop a un dimensionamento lontano dalle esigenze del territorio;
3. Nuovo corso riservato a presidi incaricati e a ricorrenti concorso 2011 per salvare 400 presidente;
4. Immediata immissione nei ruoli del ds dei candidati vincitori del concorso 2018

- **La parte normativa**

Per quanto attiene alla parte normativa Udir, unendosi alla voce di altri sindacati autonomi, chiede che le materie che seguono continuino ad essere oggetto di normazione contrattuale:

1. mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici;



2. definizione e aggiornamento delle funzioni dirigenziali e le corrispondenti posizioni;
3. criteri di individuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e stress da lavoro correlato;
4. criteri e modalità dei procedimenti di valutazione dei Dirigenti Scolastici.

La richiesta suddetta è motivata dalla necessità di avere la garanzia che lo *status* dirigenziale continui ad avere, per la costruzione del suo profilo professionale, oltre ai naturali ancoraggi alle norme primarie, anche un solido profilo contrattuale.

- Sulla Sicurezza

Sul piano normativo, Udir chiede che nel contratto sia previsto l'impegno dalla parte datoriale a promuovere azioni finalizzate a rivedere le responsabilità dei Dirigenti Scolastici sulla sicurezza degli edifici, anche in considerazione della circostanza che le proposte di modifica del D. Lgs. 81/2008 non sono state ad oggi approvate dal Parlamento.

In difesa dei diritti dei Dirigenti Scolastici, Udir ha presentato all'Atto della Camera 1334, in discussione in questo momento presso la V Commissione Bilancio, un emendamento sul tema della sicurezza negli istituti scolastici che passa attraverso l'individuazione del datore di lavoro, degli obblighi del proprietario dell'immobile e delle azioni del Dirigente.

Il Dirigente Scolastico ha il compito di garantire la sicurezza all'interno del proprio istituto, tutelando da un lato l'integrità psico-fisica dell'alunno e vigilando dall'altro sui soggetti a cui è demandato il compito di garantire la sicurezza, adottando misure atte a prevenire eventuali rischi all'interno delle istituzioni scolastiche; ma certamente sul Dirigente Scolastico non possono ricadere colpe di cui non ha responsabilità. Infatti, alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i Dirigenti Scolastici italiani da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici da loro diretti, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle Autorità locali proprietarie dell'immobile l'intervento, sia strutturale che di manutenzione, utile ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso.

L'emendamento si focalizza sull'individuazione del datore di lavoro che risulta essere il proprietario dell'immobile e unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 nonché dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, in attuazione dell'articolo 14 comma 1 lettera i) della legge 8 giugno 1990 n. 142. Inoltre, nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, di cui all'art. 43 del presente Decreto, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche all'intera istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa, come sancito all'art. 44 del suddetto Decreto. La disposizione deve essere formalmente comunicata al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto, quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 1 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773. Adempiendo dunque ai suoi obblighi, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio, né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate



per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione. Il proprietario dell'immobile ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico: certificato il provvedimento inibitorio da parte del proprietario dell'immobile, è sua cura trovare attraverso l'Ufficio Tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, delle soluzioni alternative utili al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

Inoltre, prima di ogni anno scolastico, il proprietario è tenuto, mediante l'Ufficio Tecnico preposto, a eseguire sopralluoghi all'interno e all'esterno di ogni plesso scolastico di pertinenza per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, relazionando formalmente al Dirigente Scolastico e contestualmente certificando il regolare avvio delle attività didattiche, nel rispetto delle norme di cui al presente Decreto ed è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del "Documento di Valutazione dei Rischi" di cui all'art. 28 per tutti i plessi di pertinenza, da trasmettere al Dirigente Scolastico per gli adempimenti consequenziali di vigilanza a salvaguardia dell'utenza e dei fruitori a qualunque titolo.

Per quanto attiene al Dirigente Scolastico egli ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdittivi di propria competenza al proprietario dell'immobile e al Prefetto e di individuare un servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da essere sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa. Tale servizio è composto da: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi così come sanciti dall'Accordo definito dalla Conferenza Stato - Regioni Rep. Atti n. 128 del 7 luglio 2016; un A.S.P.P. interno per ogni plesso operante nella medesima struttura afferente all'istituzione e distinto dal responsabile di plesso che è individuato come preposto; una *équipe* di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso, il cui numero può aumentare a seconda del numero di piani, delle dimensioni della struttura e degli spazi esterni. Tali figure devono essere individuate tra il personale docente e Ata dell'istituto o all'esterno.

EMENDAMENTO UDIR

ART. 64.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

VII

All'articolo 64, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il TITOLO XIII-bis (Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative), coi seguenti articoli:

Art. 303-bis

(Individuazione del datore di lavoro)



1. Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera b), del presente Decreto, il Proprietario dell'immobile nel Dirigente tecnico all'uopo individuato, con delega vincolata ad apposito potere di spesa attraverso uno specifico capitolo del bilancio dell'ente locale rappresentato.

2. Il Proprietario dell'immobile è l'unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del presente Decreto nonché dell'art. 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 303-ter

(Potere inibitorio e d'interdizione)

1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, di cui all'art. 43 del presente Decreto, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche a l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa come sancito all'art. 44 del presente Decreto. La disposizione deve essere formalmente comunicata al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 1, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per la disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d'interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione.

3. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell'immobile, è sua cura trovare attraverso l'Ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

Art. 303-quater

(Obblighi del proprietario dell'immobile)

1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il Proprietario dell'immobile mediante l'Ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico di pertinenza per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, relazionando formalmente al Dirigente scolastico e contestualmente certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.



2. Nell'ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza per i fruitori della struttura scolastica da parte dell'Ufficio tecnico preposto tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, per condividere sinergicamente le migliori strategie utili a regolarizzare e a certificare la sicurezza dell'Istituzione scolastica, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico preposto dell'ente proprietario dell'immobile, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell'ASP - sezione Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro, dell'Ispettorato provinciale del Lavoro, dell'Ufficio Ispettivo Tecnico dell'Ambito territoriale delegato dall'Ufficio scolastico regionale, aperto eventualmente a delegati degli Ordini professionali tecnici provinciali.

3. Il Proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 per tutti i plessi di pertinenza, da trasmettere al Dirigente Scolastico per gli adempimenti consequenziali di vigilanza a salvaguardia dell'utenza e dei fruitori a qualunque titolo.

4. Il Proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del Piano di Evacuazione di ogni singolo plesso scolastico, sentito il Servizio di prevenzione e protezione d'Istituto, da trasmettere formalmente al Dirigente Scolastico ove sono indicati i Luoghi sicuri, nel rispetto del Piano di Protezione Civile Locale, nonché i tre livelli di affollamento per vano, per piano e per intero edificio nel rispetto delle "Misure per l'evacuazione in caso di emergenza" degli indici dettati dal punto 5 del D.M. del 26 agosto 1992.

Art. 303-quinquies

(Obblighi del Dirigente Scolastico)

1. Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdittivi, di cui all'art. 303 ter del presente Decreto, di propria competenza, al Proprietario dell'immobile e al Prefetto.

2. Il Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa.

3. Il Servizio di prevenzione e protezione Scolastico dovrà essere obbligatoriamente composto da: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi così come sanciti dall'Accordo definito dalla Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 128 del 7 luglio 2016; un A.S.P.P. interno per ogni plesso operante nella medesima struttura afferente all'Istituzione e distinto dal responsabile di Plesso che è individuato come Preposto; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso, il cui numero può aumentare a seconda del numero di piani, delle dimensioni della struttura e degli spazi esterni. Tali figure devono essere individuate tra il personale docente ed ATA dell'Istituto. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo create tra gli ambiti per condividere gli aspetti comuni di gestione della sicurezza, mediante specifici accordi di rete tra istituzioni scolastiche ed educative. Il R.S.P.P. deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) esperienza pregressa per aver esercitato tale ruolo per almeno un triennio presso le Istituzioni scolastiche ed educative; b) aver affiancato per almeno un quinquennio un R.S.P.P.



operante nelle Istituzioni scolastiche ed educative, in assenza dei requisiti di cui alla letter a); c) aver svolto la figura di formatore per la sicurezza come previsto dal relativo decreto ministeriale del 6 marzo 2013 presso le Istituzioni Scolastiche; d) essere in possesso di abilitazione all'esercizio di una professione tecnica (ingegnere, architetto o titolo equipollente) con iscrizione all'Ordine Professionale Provinciale di appartenenza.

4. Le Istituzioni scolastiche che costituiscono una Rete, come previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 275/99, e come riportato all'art. 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono avvalersi dell'opera comune di un unico esperto esterno consulente di rete per la sicurezza per ricoprire il ruolo di R.S.P.P. ove non presente tale professionalità interna o affiancare il S.P.P. interno di ogni istituzione scolastica afferente alla rete stessa. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la Rete di scopo ai sensi dell'art. 37 del presente Decreto.

5. Il Dirigente Scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del presente Decreto, attinenti ai rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.

Art. 303-sexies

(Impegni economici)

1. Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P. nelle modalità di cui all'articolo precedente e dei relativi adempimenti formativi obbligatori per i lavoratori, dirigenti e preposti di cui all'art. 37 del presente Decreto, anche riguardo alla prevenzione incendi e al Primo Soccorso.

2. Per il rispetto degli obblighi di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici aventi anche destinazioni diverse da quelle per cui stanziati e non utilizzati, nonché dalle risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa.

3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'Istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica Contrattazione d'Istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge 107/15.

4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'Istituto e del numero di plessi.

Art. 303-septies

(Lavori in appalto)



1. Per i lavori la cui stazione appaltante è individuata nel Proprietario dell'immobile gli obblighi di cui al coordinamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono in capo al Datore di Lavoro dell'ente locale competente, con la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) ai sensi dell'art. 90, comma 11 del D. Lgs. 81/08 nell'ipotesi operino in cantiere più imprese anche non contemporanee o di un valutatore delle interferenze in ossequio agli obblighi di cui all'art. 26 comma 3/ter sempre del D. Lgs. 81/08.

2. L'obbligo di individuazione e nomina del CSE o del valutatore delle interferenze spetta in capo alla stazione appaltante committente dell'opera da realizzare. Al professionista individuato l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi Piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

Art. 303 octies Sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico

1. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 € a 15.000 € per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 303 quater del predente Decreto.

2. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 € a 15.000 € per non avere adempiuto agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 303 ter del presente decreto.

3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500,00 € a 5.000,00 € per il mancato disposto di cui all'art. 303 septies del presente decreto.

4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500,00 € a 7.500,00 € per il mancato disposto di cui all'art. 303 septies del presente Decreto.

Art. 303-novies

(Sanzioni per il dirigente scolastico)

1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa e non penale pari ad € 5.000,00 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'art. 303 quinquies del presente decreto.

2. Il dirigente scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di € 2.500,00 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'art. 303 sexies del presente decreto.

Art. 303-decies

(Definizioni per il titolo XIV)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto relativo alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro scolastici, si intende per:



a) < Dirigente Scolastico >: Professionista Didattico-Educativo con i compiti di gestione degli spazi assegnati dal proprietario dell'immobile, nonché di conduzione delle discipline e delle attività scolastiche. Il Dirigente Scolastico "primus inter pares" è altresì persona dotata di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, con il compito di organizzare e condurre l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, essendo anche titolare delle relazioni sindacali.

b) < Ufficio Tecnico Preposto >: (Edilizia Scolastica, LL.PP. o manutenzioni) Gruppo di persone aventi qualifica tecnica in seno all'ente locale per cui si presta servizio lavorativo, delegati dal Sindaco del Comune o della Città Metropolitana, coordinati da un Datore di Lavoro così come individuato dall'art. 303 bis comma 1 del presente titolo.

c) < Organo di Vigilanza Competente >: Soggetto pubblico o partecipato, dotato di un modello organizzativo per il controllo e la prevenzione dei reati previsti dal presente titolo. Per le Istituzioni Scolastiche Statali tale organismo a seconda delle proprie competenze è individuato: a) per le strutture nell'Ufficio del Genio Civile; b) per la prevenzione incendi nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

c) per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'unità operativa del servizio sanitario provinciale; d) per i lavori in appalto e gli adempimenti formativi nell'ufficio dell'Ispettorato del Lavoro; e) per l'incolumità pubblica nell'ufficio prefettizio delegato.

c) < Commissione Provinciale Pubblica Istruzione >: Gruppo di funzionari direttivi tecnici nominati dal Sig. Prefetto e scelti tra l'Organo di Vigilanza Competente.

d) < Proprietario dell'immobile >: È individuato quale proprietario dell'immobile scolastico il Sindaco pro tempore del Comune o della Città Metropolitana, che ha l'obbligo di nominare l'ufficio tecnico preposto ed il datore di lavoro per gli adempimenti sulla sicurezza, come sanciti nell'art. 303 bis del presente titolo.

e) < Fruttori Scuole >: Qualunque persona che a vario titolo entra all'interno di una struttura scolastica o nei relativi spazi esterni di pertinenza. Tra essi si annoverano i lavoratori (docenti - ATA) gli alunni di ogni ordine e grado, i loro genitori nonché tecnici ed operai che prestano servizi manutentivi ordinari e straordinari o in appalto.

f) < Dimensione di una struttura scolastica >: Per il termine dimensione struttura scolastica si suole indicare come indicatori, oltre alla relativa fascia di appartenenza, l'ampiezza dello sviluppo planimetrico delle superfici in pianta, il numero di elevazioni, nonché il numero di plessi afferenti ed i relativi spazi interni ed esterni.

g) < Livelli di affollamento >: Trattasi della capacità di affollamento massima ipotizzabile in seno al Piano di Evacuazione (P.E.) del singolo plesso scolastico, così come dettato dal punto 5 e relative note del D.M. 26/08/1992. Si distinguono: un primo livello imputato al singolo vano con i parametri 1,8 ed 1,96 di superficie/alunno - un secondo livello connesso alla singola elevazione in funzione delle uscite di plesso - un terzo livello riferito globalmente all'intero plesso scolastico sulla base delle uscite di sicurezza sfocianti verso luogo sicuro.

h) < C.S.E. >: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - professionista abilitato regolarmente iscritto all'Ordine di appartenenza avente le caratteristiche di cui all'art. 303 septies del presente titolo, con



il compito di redigere, quando in cantiere vi sono più imprese esecutrici anche non contemporanee, il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione prima che inizino le attività lavorative, oggetto da parte della stazione appaltante.

i) <Valutatore delle interferenze>: professionista abilitato, regolarmente iscritto all'Ordine di appartenenza ed avente le caratteristiche di cui all'art. 303 septies del presente titolo, con il compito di redigere, quando in cantiere opera solo una impresa con la compresenza di qualunque tipologia di attività scolastica, il documento di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 comma 3/ter del presente decreto, ancor prima che inizino le attività lavorative. Tale documento D.U.V.R.I. dovrà essere preliminarmente elaborato dalla stazione appaltante che, nell'ipotesi di persona giuridica diversa dal Dirigente Scolastico, avrà cura di inviarlo formalmente a scuola per essere integrato dal S.P.P. d'Istituto con le proprie criticità ed esigenze. Tale documento, pena la nullità, deve essere sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante, dal professionista valutatore, dal Dirigente Scolastico, dall'RLS dell'Istituto Scolastico, dal Datore di Lavoro della Ditta Esecutrice congiuntamente al proprio RLS.

MOTIVAZIONE [Revisione della disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti Scolastici in tema di sicurezza]:
alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i dirigenti scolastici italiani da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici da loro diretti, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell'immobile l'intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Sulla Valutazione

Udir è convinto che le indicazioni contenute nella legge 107/2015 sulla valutazione debbano essere ricondotte a materia contrattuale. Le stesse considerazioni valgono anche per il reclutamento, la formazione, il conferimento e mutamento di incarico, per i quali la riserva di legge può trovare, in un equilibrato e sereno sistema di relazioni sindacali, un fertile contesto di migliore attuazione a vantaggio di tutte le parti in causa.

La valutazione dei Dirigenti Scolastici va assumendo sempre più i contorni farseschi, per il modo in cui viene attuata dal MIUR e dagli Uffici Scolastici Regionali. L'esigenza di valutare l'operato dei Dirigenti Scolastici, come quello di tutti i dirigenti pubblici non è in discussione, giacché la valutazione dei pubblici dipendenti e della qualità del servizio offerto ai cittadini è elemento sostanziale del processo di riforma della P.A. e del sistema di istruzione nel nostro paese. Tuttavia, i criteri irrinunciabili di trasparenza, merito, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e gestionale, possono esistere ed avere un senso soltanto se hanno come contraltare un efficace, imparziale ed equilibrato sistema di valutazione.

In questo contesto, la valutazione dei dirigenti pubblici, compresi quelli scolastici, in ossequio al principio di uguaglianza, deve avere l'unico fine di accertare le capacità organizzative e gestionali nonché una



procedura univoca evitando così differenze e discriminazioni che mal si concilierebbero col dettato costituzionale.

Un processo valutativo dei Dirigenti Scolastici, quindi, che sia speculare a quello della dirigenza pubblica, che eviti la farraginoso procedura ideata dal MIUR, attraverso la Direttiva 36/2016, che sottopone gli interessati ad adempimenti inutili, costituenti vere e proprie vessazioni burocratiche.

Sosteniamo, pertanto, una valutazione trasparente e analoga a quella delle altre dirigenze che abbia una conclusione equivalente, sul piano quantitativo, nella premialità, ovvero la stessa retribuzione di risultato, come prescritto dal comma 94 dell'art. 1 della legge 107.

Udir contesta decisamente questo modo di procedere del MIUR che, ignorando i carichi di lavoro e le responsabilità gravanti sui Dirigenti Scolastici (le molteplici incombenze ordinarie a cui si sono aggiunti gli adempimenti connessi all'introduzione del nuovo regolamento della *Privacy*, sulla cui scadenza il MIUR ha colpevolmente brillato per assenza), pretende anche la compilazione del Portfolio per dar luogo ad una valutazione inutile e *contra legem*.

Per i motivi sopra esposti riteniamo che la procedura di valutazione così come predisposta dal MIUR non possa essere accettata. Invitiamo il MIUR a riformularla secondo criteri di equità con le altre dirigenze pubbliche con la certezza di risorse adeguate per garantire una perequazione tra tutte le aree della dirigenza pubblica in base alle proprie qualifiche e alle fasce di complessità o livelli.

In questa prospettiva si ritiene che i processi di valutazione non debbano essere oggetto di semplice informativa da parte dell'Amministrazione, ma parte integrante dell'accordo negoziale da sottoscrivere all'Aran, come avvenuto nelle precedenti tornate contrattuali, sebbene poi gli accordi sottoscritti siano stati disattesi dalla parte pubblica.

In sintesi Udir chiede di:

1. riportare la valutazione dei Dirigenti Scolastici nell'alveo contrattuale con la sospensione della Direttiva 36/2016;
2. definire contrattualmente la correlazione tra esiti della valutazione e la retribuzione di risultato, a parità di risorse uguali per tutte le aree della dirigenza afferenti allo stesso livello.

Per quanto riguarda l'erogazione delle risorse finanziarie legate alla valutazione, Udir ritiene che anche essa vada ricondotta ad un accordo di livello nazionale a livello confederale per definire i livelli comuni per tutte le aree dirigenziali e ridefinire lo stanziamento delle risorse economiche, anche attraverso una decisa implementazione del FUN dell'area della dirigenza scolastica. La richiesta è in linea con la convinzione che l'erogazione di compensi al personale, a qualsiasi qualifica appartenga, debba essere ricondotta a criteri e modalità che discendano da accordi negoziali per garantire la necessaria oggettività e imparzialità.

- Sullo Stress da lavoro correlato

Il *Burnout* è una realtà la cui gravità è anche legata alle capacità personali di resistere al quotidiano, utilizzando strumenti razionali ed emotivi per gestire lo stress che l'attività lavorativa comporta. Il *Burnout*



nasce principalmente da un senso di inadeguatezza alle mansioni che vengono svolte, soprattutto quando le aspettative di risultato sono alte e in modo particolare quando le attività sono legate a temi importanti, quali la salute pubblica e la gestione della crescita dei giovani.

Per poter porre un rimedio al problema è necessario analizzare le cause, i sintomi e possedere i mezzi per poterli combattere fin da subito, non solo per il singolo individuo, ma per tutta la comunità scolastica. Sottovalutare il *Burnout* può essere davvero molto pericoloso: proprio per questo Udir, in collaborazione con Eurosofia, ha progettato una serie di importanti Giornate di Studio.

È importante avere consapevolezza dei rischi della propria professione, perché la dignità che ogni lavoro passa anche attraverso la conoscenza dei rischi legati al ruolo stesso.

Anche alla luce di quanto esposto, appare fondamentale il ruolo dell'amministrazione nella formazione del personale dirigenziale riguardo la tematica in oggetto.

In sintesi, risulta necessario organizzare corsi di formazione specifici sul *Bornout* e sullo stress da lavoro correlato sia per quanto concerne l'attività del dirigente scolastico sia la salute del personale scolastico, in particolare dei docenti.

- **La parte retributiva**

Udir chiede che nel nuovo CCNL si ponga con chiarezza la questione della rivalutazione della retribuzione dei Dirigenti Scolastici, ponendo all'attenzione dei governi e delle forze parlamentari la necessità della perequazione retributiva con le altre dirigenze pubbliche e della perequazione interna alla stessa categoria tra le retribuzioni dei dirigenti provenienti dalla carriera direttiva, quelle dei vincitori del concorso riservato agli ex presidi incaricati e quelle dei vincitori dei concorsi ordinari.

Negli ultimi anni si è assistito ad un costante depauperamento delle retribuzioni con la forte riduzione della retribuzione di posizione a causa della falsa applicazione della legge 122/2010, che ha bloccato il versamento della RIA dei dirigenti andati in quiescenza, a causa della progressiva riduzione delle risorse assegnate al FUN, ridimensionato di un terzo nell'ultimo quinquennio. Tale politica di tagli ha portato effetti aberranti con incredibili richieste, persino, di restituzione di somme - non dovute - pervenuti a diversi dirigenti a seguito delle contrattazioni regionali.

Per Udir queste posizioni sono inaccettabili e chiede che vengano rese disponibili in sede negoziale risorse aggiuntive e ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2018, da destinare all'incremento retributivo dei Dirigenti Scolastici, innalzando le risorse che attualmente costituiscono la dotazione della retribuzione di posizione parte fissa, allineandola a quella delle altre dirigenze del comparto Istruzione e Ricerca.

Udir ha chiesto al Parlamento con un emendamento specifico di ripristinare il versamento della RIA dei presidi andati in quiescenza tra il 2012 e il 2015, di provvedere alla completa perequazione della parte fissa della retribuzione di posizione già nell'attuale CCNL 2016/2018 e di sospendere gli effetti della valutazione nella determinazione della retribuzione di risultato.



All'articolo 34, Rinnovo contrattuale 2019/2021, si intende concludere entro la stagione contrattuale 2016/2018 la progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, confluite nella stessa area, e disporre il versamento della RIA prevista dal Contratto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15. In attesa della verifica della piena efficacia dell'attuale sistema di valutazione, si sospendono gli effetti nella determinazione della valutazione di risultato. Inoltre, *“a decorrere dal 1 settembre 2019, sono versate nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018”*. Per quanto riguarda l'aspetto economico, *“si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”*

In sintesi

1. Versamento nel FUN della RIA dei dirigenti andati in quiescenza dal 1 settembre 2012;
2. Ripristino di un terzo delle risorse tagliate al FUN dal 1 settembre 2012;
3. Stop alla valutazione del portfolio nella retribuzione di risultato;
4. Realizzazione della perequazione esterna relativa alla retribuzione di posizione parte fissa dal 1 settembre 2016 tra le diverse ex area della dirigenza confluite nella nuova area dell'istruzione e della ricerca.

EMENDAMENTO UDIR

ART 34

(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “Per i dirigenti scolastici, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:

a) All'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole “2018”, “2019” e “2020” rispettivamente con “2016”, “2017”, “2018”.

b) “A decorrere dal 1 settembre 2019, sono versate nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018. Ai maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”

c) All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono eliminate le seguenti parole: “ed è connessa alla retribuzione di risultato”.



MOTIVAZIONE [Perequazione esterna nella contrattazione 2016-2018 e stanziamento della RIA dei dirigenti in congedo nel FUN]: *la norma intende concludere entro la stagione contrattuale 2016/2018, la progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, confluite nella stessa area, e disporre il versamento della RIA prevista dal Contratto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 178/15. In attesa della verifica della piena efficacia dell'attuale sistema di valutazione, si sospendono gli effetti nella determinazione della valutazione di risultato. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziare e individuate nella precedente legge di stabilità (lettera a) e di risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.*

Sempre in tema di rivalutazione di retribuzione dei Dirigenti Scolastici, da sempre Udir porta avanti una battaglia per ottenere l'adeguamento dello stipendio dirigenziale al tasso di inflazione.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 178/2015 ha sbloccato il contratto dal settembre 2015 ma non il blocco dell'adeguamento dell'indennità di vacanza contrattuale che, per legge, deve coprire mensilmente il 50% del costo della vita certificato annualmente dal MEF.

Udir ha presentato all'Atto della Camera 1334, in discussione in questo momento presso la V Commissione Bilancio, un emendamento sul **salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali** e il recupero del tasso di inflazione reale certificato dall'Istat.

EMENDAMENTO UDIR

ART 21

(Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)

All'articolo 21, comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Il fondo di cui al comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui all'articolo 34 della presente legge, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze."

MOTIVAZIONE [Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali]: *rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d'acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l'integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall'Istat, superiore al 20%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziare dal Fondo per il reddito di cittadinanza.*